



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto:

Gestione manutentiva immobili comunali

Titolo:

Gestione manutentiva impianti antincendio a gas, anni 2020-2022 (36 mesi)

CIG:

Fase: **Progetto esecutivo**

Servizio PR - Lavori Pubblici e Mobilità
Dirigente: Ing. Maria Teresa Carosella

R.U.P.: **Ing. Iuri Baldi**

Progettisti: **Geom. Antonella ROMANI**
Geom. Alessio AUZZAS

Elaborato A

Capitolato Speciale d'Appalto

Spazio riservato agli uffici:



© Copyright Comune di Prato - Servizio Lavori Pubblici e Mobilità
è vietata la riproduzione anche parziale del documento

data: Ottobre 2019

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto di servizio è relativo alla attività tecnico/organizzativa/gestionale necessaria per l'adeguato controllo e conduzione del servizio di manutenzione, a canone ed extracanone, degli impianti antincendio a gas posti presso l'ufficio anagrafe, Via Santa Caterina ang. Corso Savonarola e Palazzo Valentini, Via Ricasoli.

Più precisamente si affidano tutte le attività finalizzate a mantenere lo stato di conservazione e di sicurezza degli impianti suddetti, attuando interventi ordinari, periodici, programmati e straordinari, in relazione alle risorse disponibili, oltre agli interventi su chiamata. Tale attività comprende pertanto tutte le prestazioni operative necessarie a garantire la sicurezza, l'efficienza e la conformità alla normativa dei suddetti impianti.

La gestione manutentiva a canone comprende:

- la custodia ai sensi del codice civile;
- la gestione e manutenzione e tutte le altre prestazioni, descritte nel progetto, necessarie alla conduzione in perfetta sicurezza degli impianti oggetto del presente appalto;
- la reperibilità H24;
- l'utilizzo della piattaforma FIDIA per la gestione ed controllo da parte del Direttore dell'esecuzione degli interventi e la trasmissione di report a seguito di verifiche periodiche

1.1 Gestione tecnica e chiamate

L'appaltatore dovrà avere nella sede operativa nella quale dovrà essere attivo un PC collegato ad internet. La suddetta postazione informatica avrà lo scopo di gestire le chiamate di intervento da parte del referente del fabbricato in cui si trovano gli impianti in questione mediante il programma del Comune "Fidia"; la messa in servizio di detto programma e la formazione del personale dell'appaltatore è a cura del Comune di Prato.

Inoltre l'appaltatore dovrà:

- a) Indicare un numero telefonico al quale sia garantita la reperibilità tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.
- b) garantire l'intervento richiesto tramite FIDIA o, in caso di impossibilità di utilizzo della piattaforma da parte dell'utente, **entro un ora** dalla chiamata telefonica in caso di guasto.
- c) comunicazione all'ufficio del direttore dell'esecuzione (attraverso Fidia) delle eventuali cause ostative alla riparazione del guasto entro le 2 ore successive dal sopralluogo dei tecnici dell'appaltatore;
- d) garantire la risoluzione del guasto entro max le 36 ore successive alla richiesta Fidia;
- e) garantire l'annotazione dell'orario e la data di ogni intervento da parte del personale addetto nel registro del fabbricato presente nei due fabbricati;
- f) inserire nel registro antincendio del fabbricato i report originali relativi alle verifiche programmate e trasmetterne copia al direttore dell'Esecuzione;
- g) Nominare un responsabile tecnico unico, il quale dovrà essere reperibile telefonicamente durante le ore lavorative, essere disponibile ad effettuare sopralluoghi nella giornata stessa della chiamata dietro semplice richiesta della A.C.; il suddetto soggetto rappresenterà il referente tecnico per l'Amministrazione per l'appalto in oggetto.
- h) disporre di una sede operativa la cui ubicazione garantisca il rispetto della tempistica i cui sopra.

1.2 Manutenzione a canone ed extracanone

Come da elenco prezzi allegato, la gestione manutentiva programmata è prevista a canone annuo.

Gli interventi non compresi nel canone di dicono extracanone.

Questi non sono predeterminati in maniera esaustiva e definitiva nel numero, nel contenuto e nella localizzazione; la quantità di prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità che emergeranno nel corso dell'appalto.

Tali interventi saranno assoggettati alle stesse condizioni e ribasso dell'attività a canone nel caso di opere compiute. In caso di utilizzo di prezzi elementari di materiali e manodopera il ribasso sarà applicato sull'importo dei primi mentre sulla manodopera sarà applicato solo sull'utile di impresa e sulle spese generali (26,5%)

Prima dell'esecuzione di tali interventi occorrerà inserire il preventivo di spesa direttamente sulla piattaforma Fidia. Solo dopo l'avvenuta autorizzazione da parte della Direzione dell'Esecuzione l'appaltatore potrà procedere alla realizzazione.

I prezzi di riferimento da utilizzare, per interventi rientranti in questa tipologia, così come per quelli eventuali rientranti nella "manutenzione straordinaria", sono quelli relativi all'anno di intervento, secondo il seguente ordine prioritario:

- 1) prezzo DEI;
- 2) Prezzo Provveditorato Interregionale delle opere pubbliche per la Toscana e l'Umbria;
- 3) Bollettino degli Ingegneri della Regione Toscana;
- 4) listini prezzi di produttori materiali

L'intervento extracanonico potrà essere inserito in contabilità solo dopo la produzione da parte dell'Appaltatore di tutte le certificazioni necessarie.

1.3 – Servizi accessori ricompresi nel prezzo dell'appalto

L'A.C. potrà richiedere sopralluoghi specifici, al fine di verificare situazioni individuate e/o segnalate, oppure per ottenere proposte di soluzione a problemi manutentivi.

Art.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso in cui dovessero emergere necessità di interventi di manutenzione straordinaria, questi saranno assoggettati alle stesse regole definite per la manutenzione extracanonica di cui al suddetto punto 1.2

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto ha durata di **36 mesi**.

L'amministrazione Comunale, ai sensi del comma 11 art. 106 del L. 50/16 e succ. mod., si riserva la facoltà di **prorogare** l'appalto per un **tempo massimo di 6 mesi** alle stesse condizioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il Servizio in pendenza della stipula del contratto.

Art. 4 - IMPORTO A BASE D'ASTA

A1) Gestione manutentiva a canone

L'importo dell'appalto, per gli anni 2020,2021,2022 ammonta ad € 14.950,00 soggetti a ribasso oltre € 700,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Art. 5 - CONDIZIONE DI PAGAMENTO

a) anticipazione ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.lgs n.50/2016 e succ. mod. ed integraz.

L'anticipazione è pari al 20% dell'importo contrattuale e potrà essere corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#). L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

b) Pagamento della gestione manutentiva a canone ed extracanone

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Prato.

La liquidazione del corrispettivo deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. n. 231/02, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000, l'appaltatore prende atto che, prelieve le necessarie verifiche tecniche e contabili da parte dei competenti Uffici del Comune di Prato, i pagamenti delle somme in conto e a saldo del servizio eseguito, saranno effettuati per il tramite della Tesoreria Comunale, ad oggi Banca Intesa San Paolo con sede legale in Prato, Via degli Alberti).

Le modalità di pagamento sono mediante bonifico su c/c bancario/postale indicato dall'appaltatore.

Le spese connesse con le modalità di pagamento faranno carico esclusivamente all'Appaltatore.

Per quanto concerne i pagamenti si precisa che questi avverranno al termine di ogni anno di gestione manutentiva, dopo l'accertamento di avvenuto deposito dei report di verifica annuali.

La mancanza della produzione dei report manutentivi non consentirà al Direttore dell'Esecuzione la redazione dello stato d'avanzamento.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconti già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le eventuali penalità.

La rata di saldo sarà liquidata entro 90 gg dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto. In caso di redazione di contabilità semplificata ai sensi dell'art15 del dm 49/2018 la rata di saldo sarà liquidata in 30 gg.

Art. 6 - CONDIZIONI PRELIMINARI E CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'appaltatore partecipando alla gara si impegna a prendere in gestione tutti gli impianti di cui all'allegato specifico senza eccezione e riserve, nello stato di fatto in cui si trovano e, conseguentemente, ad accettare ed osservare tutti gli adempimenti ed oneri previsti nel presente CSA e nei suoi allegati senza riserva alcuna.

L'Amministrazione consegnerà gli impianti con regolare verbale di inizio del servizio.

L'impresa appaltatrice ha **30 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna degli impianti per effettuare dei sopralluoghi dettagliati negli immobili nei quali sono presenti gli impianti da prendere in gestione ed effettuare eventuali annotazioni all'Amministrazione.

Fatte salve, le suddette annotazioni gli impianti saranno considerati consegnati perfettamente funzionanti e in buono stato di conservazione.

Art. 7 - REPERIBILITÀ

Per garantire interventi urgenti, di emergenza ed imprevedibili negli impianti a servizio degli edifici oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà costituire, in ore al di fuori di quelle lavorative giornaliere e nelle giornate prefestive e festive, una adeguata squadra di tecnici e mezzi idonea al ripristino della funzionalità dell'impianto.

La squadra avrà l'obbligo di intervenire su tutti gli immobili 24 ore su 24 per tutta la durata dell'appalto considerato che durante l'orario lavorativo l'Impresa deve sempre essere in grado di assolvere agli interventi urgenti con squadra adeguata.

Inoltre l'Appaltatore dovrà munirsi di idonea organizzazione logistica tale da consentire l'immediato approvvigionamento di materiale di consumo necessario per gli interventi, il personale dovrà essere munito di telefono cellulare e, in caso di chiamata da parte del responsabile dell'Amministrazione (tecnico reperibile), dovrà essere garantito l'intervento, entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata nel caso in cui ci siano persone rimaste intrappolate nell'impianto.

L'attività descritta nel presente paragrafo è compresa nel canone di gestione.

Art. 8 - REGISTRO DEL FABBRICATO/REGISTRO ANTINCENDIO

Presso ogni edificio sarà depositato il Registro Del Fabbricato, e registro antincendio, che costituisce lo strumento fondamentale per una corretta gestione dei servizi nonché per la ulteriore verifica dell'attività svolta.

Il registro è affidato al Titolare/Gestore/Consegnatario della attività e dovrà essere disponibile sul fabbricato, affinché possa essere consultato dai tecnici o dalla A.C. in caso di sopralluoghi e controlli. Tale registro dovrà essere sempre correttamente compilato da ogni operatore in occasione di interventi manutentivi, operazioni periodiche/programmate, sopralluoghi, monitoraggi per la sicurezza e la pubblica incolumità, verifiche, controlli, ecc..

Art. 9 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Nell'esecuzione delle attività è carico dell'Appaltatore rispettare scrupolosamente, oltre al presente Capitolato Speciale, per quanto applicabili tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, ecc.), che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le buone regole dell'arte.

Resta stabilito che ogni responsabilità relativa agli interventi realizzati dall'Appaltatore ricadrà sul medesimo.

Art. 10 - ENERGIA ELETTRICA

L'energia elettrica potrà essere prelevata, se disponibile, dall'Appaltatore unicamente dai punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone la conservazione d'uso.

L'Appaltatore dovrà utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220 V monofase)

Art. 11 - MATERIALI E APPARECCHIATURE

I materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.

Salvo diverse disposizioni della A.C., nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere analoghi (qualità, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti, la cui fornitura si intende compensata con i prezzi riportati nei prezziari di riferimenti indicati al punto precedente con applicato lo sconto offerto in fase di gara. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della A.C. affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla A.C., che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all'allontanamento ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla A.C.

L'accettazione dei materiali da parte della A.C. non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti.

Art. 12 - IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI E GESTIONE RIFIUTI

Eventuali prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall'Appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte.

Prima dell'approvvigionamento in cantiere e dell'utilizzo dovranno essere fornite alla A.C. le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici che si intenderà impiegare.

I prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantità destinate al consumo giornaliero.

Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo smaltimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani", dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di smaltimento di rifiuti speciali, l'Appaltatore dovrà consegnare alla A.C. la fotocopia della "4° copia" del formulario.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali derivanti dalla manutenzione degli impianti e dovrà assumere gli obblighi derivanti dal sistema di tracciabilità SISTRI istituito con DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni in qualità di incaricato del servizio manutenzione impianti distributori acqua di qualità.

L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito all'Appaltatore l'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie pubbliche.

Si precisa che la Direzione dell'Esecuzione non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità dell'Appaltatore.

Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono ricompresi nel canone annuo e a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 13 - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

- L'Appaltatore dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito, la documentazione prevista dalle normative vigenti.
-
- L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme.

Fino a quando l'Appaltatore non avrà consegnato la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, l'intervento non sarà considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalità previste in caso di ritardi.

Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla A.C. senza alcun ulteriore compenso.

Parte 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 14 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo e non abrogato dal DPR 207/2010;
- l'elenco impianti, prezzi e perizia;
- il disciplinare tecnico
- Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dall'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/08
- Lettera di invito

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b) il Codice dei contratti, approvato con DLgs 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con DPR 207/2010 *per quanto applicabile*;;
- d) il DLgs 81/2008, con i relativi allegati e successivi aggiornamenti;
- e) la LR Toscana 38/2007 e s.m.i, ed il regolamento di attuazione DPGRT 7 agosto 2008 n° 45/r.
- f) il DM 49/2018

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. Ai sensi dell'articolo 106 del DPR 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 16 - CESSIONE DEI CREDITI

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma.

Art. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Si richiamano gli artt. 48 co.17 e co.18, l'art.80 co.5 lettera b) e l'art 110 del D.Lgs n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 18 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE – ORGANIZZAZIONE MINIMA DELL'ATTIVITÀ

Per tutti gli effetti derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Prato. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Ente Locale committente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente il servizio, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione dei cantieri è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L' A.C. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi e previa comunicazione scritta all'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suddetto rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persona di cui ai precedenti capoversi deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante e deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 19 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI

Per comunicazioni formali afferenti l'avvio, la sospensione, l'esecuzione del contratto e quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, possa essere fatto valere e validamente opposto, tra le parti contraenti è richiesta la forma scritta e l'inoltro a mezzo pec .

Eventuali osservazioni dell'Appaltatore su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati ed istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti; il RuP valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.

Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica, all'indirizzo che verrà appositamente indicato nel verbale di consegna dei lavori. Nella stessa forma e con le medesime modalità l'Appaltatore potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati ed istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti.

Art. 20 - PENALI

Per le inadempienze relative all'attività del presente capitolato saranno applicate le seguenti penali.

A) Penali per interventi su chiamata

1) Penale per mancato o ritardato intervento entro 60 minuti dalla chiamata o mediante Fidia.

Euro 100,00 (cento);

2) penale per la mancata comunicazione al direttore dell'esecuzione (attraverso FIDIA) delle eventuali cause ostative alla riparazione del guasto entro le 2 ore successive dal sopralluogo dei tecnici dell'appaltatore;

Euro 50,00 (cinquanta)

3) penale per mancata risoluzione del guasto entro max le 36 ore successive alla richiesta Fidia;

Euro 100,00 (cento);

4) mancata annotazione dell'orario e la data di ogni intervento da parte del personale addetto nel registro del fabbricato (o registro antincendio) presente nei due fabbricati;

Euro 50,00 (cinquanta);

5) mancato inserimento nel registro antincendio del fabbricato i report originali relativi alle verifiche programmate e mancata trasmissione copia al direttore dell'Esecuzione;

Euro 50,00 (cinquanta);

6) in caso di controllo, se risulterà che uno o più addetti al servizio siano sprovvisti del documento di riconoscimento di cui al successivo art 32, e il Direttore dell'esecuzione richieda i documenti all'Appaltatore e questi non li presenti entro il giorno successivo

Euro 100,00 al giorno per ogni addetto

Ad ogni emissione di contabilità, la Direzione del Servizio effettuerà controlli a campione della gestione manutentiva a canone .

Modalità di verifica:

- CONTROLLO della produzione e corretta redazione della documentazione relativa alle verifiche periodiche (report).
- VERIFICA SUL POSTO, da eseguirsi in contraddittorio, degli interventi a canone relativi alla commesse campionate, per accertare la corretta esecuzione, l'avvenuta annotazione sul registro del fabbricato e la corrispondenza quantitativa ed economica alle voci di riferimento.
- RISULTANZE: in relazione agli esiti delle suddette verifiche, verranno esaminate eventuali controdeduzioni della ditta appaltatrice, e successivamente la Direzione dell'Esecuzione comunicherà l'eventuale percentuale di abbattimento da applicare sul totale della contabilità rimessa (importo totale semestrale dei canoni manutentivi).

Fatte salve le penali di cui sopra, resta fermo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dei danni.

Si potrà rescindere il contratto nel caso in cui gli interventi mancanti o in ritardo creino problematiche di sicurezza.

Qualora l'ammontare complessivo annuo delle penali applicate risulti superiore al 10% dell'importo contrattuale sarà facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto in danno.

Art. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra l'A.C. e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse secondo i disposti dell'art. 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integraz.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 22 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio in questione ed in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali metalmeccaniche e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dell'Esecuzione e, per suo tramite, il RuP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004.

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, mediante semplice lettera raccomandata, anticipabile a mezzo fax o con altra modalità idonea, con messa in mora di 15 giorni e contestuale contraddittorio con l'appaltatore, al quale sarà, salvo diversa maggiore urgenza, accordato un termine non inferiore a giorni 7, dalla prima ricezione, per controdeduzioni, ha facoltà di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della L 1423/1956, ed agli articoli 2 e seguenti della L 575/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio;
- f) non rispetto sistematico dei tempi di intervento previsti dal contratto, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il servizio e creando pertanto problemi all'utenza;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al DLgs 81/2008 o agli articoli in materia di sicurezza del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RDP o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del DLgs 81/2008.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi del Codice dei contratti.

Il contratto è risolto in caso di trasmissione falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 24 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

L'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto, redatto con scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art 32 co.14 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

Parte 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO
--

Art. 25 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto di gestione manutentiva degli impianti elevatori avrà una durata **di 36 mesi a decorrere dal verbale** di consegna del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'immediata consegna del servizio all'aggiudicatario sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale.

L'Amministrazione consegnerà gli impianti con regolare verbale di inizio della gestione manutentiva.

Art. 26 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

L'ultimazione del servizio sarà accertata mediante specifico verbale.

Da tale data decorreranno i tempi per l'emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto o la redazione della contabilità semplificata.

Al termine dell'affidamento in questione verrà redatto un verbale di riconsegna. Gli impianti di cui al presente appalto andranno riconsegnate in buono stato di conservazione salvo il naturale deperimento causato dal loro utilizzo. Le operazioni di riconsegna e la sottoscrizione del verbale relativo andranno effettuate entro 30 gg.

Art. 27 - TERMINI PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Vedasi l'art 17 che precede.

Qualora sia necessario procedere al collaudo del servizio, esso è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dal verbale di ultimazione ed ha carattere provvisorio; così come per il certificato di regolare esecuzione, esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Parte 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 28 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 105 del Codice dei contratti.

Art. 29 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per la porzione del servizio oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'A.C. nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L 646/1982, come modificato dal DL 139/1995, convertito dalla L 246/1995, (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della L 248/2006, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti per le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Parte 5 - ANTICIPAZIONE, CAUZIONI E GARANZIE

ART. 30 - GARANZIA PROVVISORIA.

Non richiesta per il tipo di appalto

ART. 31 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE (ai sensi dell'art.35 co.18 del D.Lgs n.50/2016)
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo l'avanzamento dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applica l'art. 35, comma 18 del Codice.

B)GARANZIA DEFINITIVA- L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'[articolo 93, commi 2 e 3](#), del D.Lgs n.50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. L'importo della garanzia è indicato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'[articolo 93, comma 7](#), del D.Lgs n.50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia in questione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria in questione, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'[articolo 93, comma 3](#), del D.Lgs n.50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato stesso. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

C)POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'appaltatore dovrà costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, ai sensi del medesimo art.103 comma 7 del D.Lgs n.50/2016, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio manutentivo.

E' stabilito che l'importo della somma da assicurare, che copra i danni di cui sopra corrisponde all'importo del contratto .

Occorre inoltre che la polizza garantisca la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 1.000.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze

Parte 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 32 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 16, LR Toscana 38/2007.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del DLgs 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore produce il piano operativo della sicurezza prima della consegna del servizio.

L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 33 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso ai fabbricati serviti dagli impianti antincendio a gas in questione, apposito cartellino di identificazione, munito di fotografia (direttamente stampata sopra), indicazione dei dati personali dell'operatore, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:

- nome e cognome del lavoratore
- data di nascita
- nazionalità
- fotografia
- impresa di appartenenza

L'appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro all'INPS e all'INAIL al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici, nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.

Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte del servizio è tenuto a far assumere al subappaltatore gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subappaltatore.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dell'esecuzione e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti il Direttore dell'esecuzione, o suoi collaboratori sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità in corso di validità. Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti, verrà notificata all'appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione, ed i lavoratori dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere.

Art. 34 - PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento Il Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa appaltatrice, di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, redatto tenuto conto del

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dall'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo n. 81/08.

L'Appaltatore e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, quando necessario in relazione alla specifica attività lavorativa effettuata, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico.

L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S).

Art. 35 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.) PER GLI INTERVENTI EXTRACANONE

Qualora il Direttore dell'esecuzione lo ritenga necessario in considerazione della specifica attività lavorativa ordinata, l'appaltatore, prima dell'inizio dei servizi, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere **e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.**

L'appaltatore è inoltre tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo o piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento rispettivamente nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del DLgs 81/2008 oppure dette condizioni ricorrono.

Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ogni qualvolta ne ricorrono le condizioni.

Parte 7 - NORME FINALI

Art. 36 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL SERVIZIO

Fermo restando gli obblighi previsti nel presente capitolato in materia di sicurezza, sistema di organizzazione dell'attività e dotazioni, prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento, la seguente documentazione:

denuncia lavoro agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;

dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalla OO.SS.

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

Acquisiti tutti i documenti di cui al presente articolo e validati i piani operativi di sicurezza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione alla consegna del Servizio, che ne provvede previo accertamento, in contraddittorio con l'appaltatore, dell'effettiva corrispondenza del sistema di organizzazione, della disponibilità ed idoneità delle sedi operative, nonché di quanto dichiarato, in sede di offerta, in termini di mezzi, maestranze e risorse in genere da mettere a disposizione dell'appalto.

Della verifica della disponibilità ed idoneità di quanto riportato nel documento di offerta sarà redatto apposito Verbale.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata, venga riscontrata l'assenza di una o più "dotazioni, attrezzature, mezzi, maestranze, valenze professionale, ecc." previste nel documento di offerta, ciò risulterà dal verbale medesimo, nel quale verrà assegnato contestualmente un termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere agli adeguamenti necessari.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Impresa decadrà dall'aggiudicazione e l'appalto verrà affidato alla ditta che segue in graduatoria, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.